

RELAZIONE ANNUALE DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN
GIURISPRUDENZA - UNICT - A.A. 2023-2024 – 1° ANNO - 39° CICLO D.M. 118/2023 – P.A.
PRESENTATA DALLA DOTT.SSA MARIA CRISTINA RUGGIERI – CURRIUCULUM IUS/15

ATTIVITA' DI STUDIO E DI RICERCA

L'attività di studio e di ricerca che ho svolto durante l'anno accademico 2023-2024 ha riguardato, in primo luogo, l'analisi delle nozioni fondamentali alla base del tema di ricerca, ovvero le ADR in materia climatica e ambientale: le nozioni di strategic litigation e public interest litigation e le nozioni di danno ambientale e danno climatico.

In secondo luogo, ho analizzato le principali categorizzazioni dottrinarie dei casi climatici e ambientali in una prospettiva processualistica utilizzando, come criteri di riferimento, gli elementi soggettivi e oggettivi dell'azione ("personae", petitum e causa petendi).

Ho provveduto alla ideazione della struttura della tesi, nonché alla redazione dell'indice, basata sulla individuazione e trattazione analitica dei principali strumenti di tutela del clima e dell'ambiente presenti nell'ordinamento italiano, giudiziali e stragiudiziali, preventivi – rispetto al danno ma anche alla lite stessa - e successivi.

Ho analizzato le principali controversie in materia di clima e ambiente promosse in Italia in procedimenti giudiziari o stragiudiziali nonché le questioni processualistiche più interessanti originate dagli stessi.

Per quanto concerne lo stato di avanzamento della ricerca, si riporta di seguito l'indice provvisorio (pag. 2), il contenuto sinteticamente riprodotto delle sezioni in cui verrà articolata la tesi (anche se ancora la definizione di tale contenuto non può dirsi ultimata – pagg. 3 e segg.), la bibliografia parziale (pag. 19), i database consultati (pag. 17), l'elenco dei casi analizzati (pag. 18) con relative schede di sintesi.

Le sezioni menzionate relative, come già indicato, agli strumenti di tutela verranno corredate da cenni comparatistici che saranno oggetto di studio anche durante la partecipazione al gruppo di ricerca "Corporate Climate Litigation" presso il British Institute of International and Comparative Law (BIICL).

La principale difficoltà riscontrata nello svolgimento della ricerca risiede nella concreta possibilità di seguire l'approccio casistico cui l'attività di ricerca intende conformarsi: non è sempre agevole reperire informazioni inerenti ai casi stragiudiziali in ragione del carattere confidenziale degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Le conclusioni più interessanti finora raggiunte riguardano la nuova funzione che può in qualche modo essere attribuita alle ADR in materia ambientale e climatica quale strumento di attuazione di forme di democrazia diretta o partecipata - funzione correlata alla possibilità di coinvolgere le comunità locali (e, più generale, tutti gli stakeholder) nella progettazione delle opere pubbliche ad impatto ambientale nonché nella gestione dei servizi.

Del resto, ancora prima, i conflitti giurisdizionali ambientali o climatici hanno messo in luce la funzione anche regolamentare che può assumere il processo (“regulation through litigation”), rendendo necessario affrontare i dubbi di compatibilità con l’ordinamento giuridico che possono sorgere con riguardo a queste nuove fonti di “diritto dei privati”¹, siano essi paciscenti o litiganti.

INDICE

1. DEFINIZIONI E PREMESSE	
2. IL CONTENZIOSO DINANZI AL GIUDICE CIVILE.....	PAG.4
2.1 LA TUTELA RISARCITORIA	
2.2 LA TUTELA INIBITORIA	
2.3 LE TUTELE CONTRATTUALI	
3. RIMEDI ALTERNATIVI “TRADIZIONALI”.....	PAG.10
3.1 ARBITRATO	
3.2 MEDIAZIONE	
3.3 TRANSAZIONE	
4. RIMEDI ALTERNATIVI “NON TRADIZIONALI”	PAG.14
4.1 IL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE	
4.2 FACILITAZIONE, CO-PROGETTAZIONE E “PROCESSI PARTECIPATIVI”	
5. RIMEDI ALTERNATIVI PUBBLICISTICI.....	PAG.16
5.1 ACCORDI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO	
5.2 PRECONTENZIOSO ANAC	
5.3 IL DIBATTITO PUBBLICO	
5.4 LE ADR DELLE AUTORITA’ REGOLAMENTARI	
5.5 IL DIFENSORE CIVICO	
5.6 LA RESTORATIVE JUSTICE	

¹ W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, a cura e con un saggio di M. Spanò, Quodlibet, Macerata, 2018

1. DEFINIZIONI

Una prima questione che si pone nell'affrontare la tematica della tutela del clima e dell'ambiente riguarda la differenza tra "giustizia ambientale" e "giustizia climatica".

Questa differenza può riassumersi nel carattere tendenzialmente globale della giustizia climatica e nel carattere tendenzialmente locale della giustizia ambientale.

Infatti, la lesione del bene "clima" o del diritto al clima "deriva dalla produzione di emissioni che sfuggono poi al controllo umano dei territori"². Quindi, nella giustizia climatica non potrà porsi tanto il problema dell'ubicazione del danno, quanto piuttosto quella della corretta gestione delle emissioni³. In conseguenza, la distinzione fondamentale tra danno climatico e danno ambientale deriva dalla maggiore capacità diffusiva degli effetti infausti derivanti dalla lesione del bene clima. Infatti, mentre il danno ambientale è un danno terrestre e localizzato, il danno climatico è un danno inerente all'atmosfera e alla biosfera⁴.

Ciò con importanti conseguenze in ordine alla disciplina applicabile alle liti climatiche sia sul piano processuale (si pensi alle questioni attinenti alla giurisdizione o alla "giustiziabilità" di tali controversie oppure alla prova del nesso di causalità) sia sul piano sostanziale (ovvero in ordine all'individuazione della normativa applicabile).

Inoltre, il contenzioso climatico costituisce una forma di "contenzioso strategico". Il contenzioso può definirsi "strategico" quando l'azione legale che lo ha generato è stata esercitata per uno scopo diverso da quello previsto dal legislatore. Tali finalità "altre" possono essere propriamente abusive, si pensi all'utilizzo dell'aggettivo "strategico" all'interno della direttiva UE contro le c.d. "SLAPP"⁵, "Strategic lawsuits against public participation". In alternativa, il contenzioso strategico può essere finalizzato al perseguimento di obiettivi di giustizia sociale, quindi può avere lo scopo di compulsare un cambiamento normativo, sociale o di sensibilizzare l'opinione pubblica su una determinata

² M. CARDUCCI., La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica", Saggi-DPCE online, vol.2, 2022, pp. 1345-1369

³ Sempre M. CARDUCCI

⁴ "(...) il danno "climatico" non è un danno esclusivamente terrestre e localizzato, bensì un danno biosferico e atmosferico, sicché le causalità che lo riguardano devono essere sussunte alle leggi scientifiche e statistiche del sistema climatico, dunque dentro la catena delle loro azioni, retroazioni e interazioni, presupposte dal diritto e imputate all'attività umana in base alla scienza, come vuole la UNFCCC. Da questo deriva che: a) al danno "climatico" non si applicano le norme sui danni "ambientali" (per es. la Direttiva UE 2004/35 del 21 aprile 2004, che, con riguardo all'atmosfera, parla solo di inquinamento e, all'art. 4, ignora gli eventi prodotti dai cambiamenti climatici); b) il danno "climatico" presenta le caratteristiche dell'evento conseguenza lungolatente, evidenziale, permanente." M. CARDUCCI opera menzionata nella nota precedente.

⁵ Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024

tematica di interesse generale. In questo senso si può ricorrere all'espressione "Public interest litigation".

In Italia è possibile rinvenire degli antecedenti di public interest litigation, ad esempio, con riferimento alla tutela dei diritti della comunità LGBT+ oppure con riferimento al contenzioso elettorale⁶.

Con riguardo al contenzioso strategico sorgono due questioni che meritano approfondimento: in primo luogo, si pone il problema di stabilirne il rapporto con il principio di separazione dei poteri (problema che si pone anche nei sistemi giuridici basati sul principio dello stare decisis, v. la "political question doctrine"⁷); in secondo luogo, si pone il problema di stabilire se il ricorso "strategico" allo strumento processuale non costituisca una forma di abuso del processo.

2. IL CONTENZIOSO DINANZI AL GIUDICE CIVILE

2.1 TUTELA RISARCITORIA

La tutela risarcitoria mira a garantire il ristoro del danno subito per effetto della condotta illecita, dunque costituisce una tutela successiva rispetto al danno.

Il nostro ordinamento giuridico conosce disposizioni specificatamente dedicate al danno ambientale, contenute all'interno del c.d. T.U. ambiente⁸.

Nello specifico, alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale è dedicata la parte VI del T.U. ambiente, "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambienti", ovvero gli artt. da 298-bis a 318-octies del codice.

L'art. 300 T.U. ambiente fornisce una definizione di danno ambientale mutuata dalla direttiva 2004/35/CE. Invece, per quanto concerne gli strumenti di tutela previsti, è possibile individuare due tipologie di rimedi successivi: le misure amministrative di ripristino ambientale⁹ e le azioni di

⁶ A. PISANO', Ritorno alla complessità del diritto e paradigma bio-giuridico nel percorso verso la legge Cirinnà/Oliari, *Politica del diritto*, fasc. 1, 2017; S. PITTO, Public interest litigation e contenzioso strategico nell'ordinamento italiano. Profili critici e spunti dal diritto comparato, *DPCE-online*, numero speciale, 2021, pp. 1061-1098. Interessante, per quanto concerne le public interest litigation elettorali la pronuncia del Tar Lazio, sez. II bis, 29 dicembre 2022, n. 17768.

⁷ C.V. GIABARDO, Qualche annotazione comparata sulla pronuncia di inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione nel primo caso di Climate Change Litigation in Italia, *Giustizia insieme*, 2024

⁸ D.gls. n.152 del 2006

⁹ Si tratta essenzialmente di ordinanze immediatamente esecutive attraverso le quali il Ministero dell'Ambiente ingiunge al responsabile del danno o di provvedere al ripristino o di versare le somme necessarie affinché lo Stato possa provvedere alle operazioni di bonifica. Tali ordinanze sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.

risarcimento del danno in forma specifica e “solo se necessario, per equivalente patrimoniale” davanti al giudice ordinario (civile o penale).

La legittimazione attiva per la pretesa risarcitoria spetta in via esclusiva allo Stato, in persona del Ministero dell'Ambiente¹⁰. Enti locali¹¹ e associazioni ambientaliste¹² (che possono anche intervenire nei giudizi introdotti dal Ministero dell'ambiente) possono solo agire per l'annullamento di atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni della parte VI del T.U. ambiente e avverso il silenzio inadempiuto del Ministero dell'ambiente.

Per quanto concerne la legittimazione dell'individuo ad agire in giudizio per la riparazione del danno ambientale, come si evince dall'art. 313 co.7 T.U. ambiente, può dirsi che essa abbia ad oggetto solo ed esclusivamente i c.d. “danni riflessi”, ovvero i danni derivanti della lesione – ulteriore rispetto alla lesione del bene ambiente - di situazioni giuridiche soggettive tipizzate costituite dal diritto alla salute e dal diritto di proprietà¹³. Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto risarcibile, pur in assenza della lesione del diritto alla salute dell'individuo, la lesione di quello che ha definito “diritto alla salubrità dell'ambiente di vita e di lavoro”¹⁴, spingendosi sino al riconoscimento della c.d. risarcibilità del danno non patrimoniale consistente nel patema d'animo e nella sofferenza interna che deriverebbe da tale lesione¹⁵.

Occorre precisare che in materia di acque pubbliche il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici¹⁶, all'art. 140 lett. e), prevede la competenza del Tribunale regionale per le acque pubbliche, quale organo specializzato della giurisdizione ordinaria, in riferimento alle “controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523 (...)”.

¹⁰ “la sentenza n. 235 del 2009, ribadisce che la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative trova una “non implausibile giustificazione” nell'esigenza di assicurare che l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un limitato ambito territoriale. Analoghe considerazioni sono confermate nella sentenza n. 247 del 2009 con riferimento ai consorzi nazionali per i rifiuti e gli imballaggi.” Da Servizio Studi - Dipartimento ambiente, “*Le sentenze della Corte Costituzionale in materia ambientale nella XVI Legislatura - Seconda edizione*”, n. 84/10, 2010

¹¹ A differenza di quanto previsto prima dell'introduzione del d.lgs. 152 del 2006

¹² Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della L.349/1986

¹³ Art. 313 co.7: “(...) Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.”

¹⁴ Cass. s. u. 9-3-1979, n. 1463 e 6-10-1979, n. 5172

¹⁵ Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 11059 del 2009 relativa al c.d. “disastro di Seveso”, determinato dalla fuoriuscita da una fabbrica (in Seveso) di una nube tossica composta da diossina.

¹⁶ R.D. n. 1775 del 1933

Con riguardo al danno climatico, nel nostro ordinamento non esiste una specifica definizione né norme specificatamente dedicate alla sua prevenzione o riparazione.

Invece, sul piano sovranazionale sono state adottate le c.d. misure di mitigazione e adattamento in relazione al cambiamento climatico antropogenico e ai danni a persone o cose cagionati dagli eventi meteorologici estremi che da esso derivano. In ragione del fallimento del diritto internazionale nel prevedere meccanismi di vincolatività di tali misure si è diffuso il ricorso allo strumento processuale, questa tipologia di contenzioso ha assunto la denominazione di “climate change litigation”¹⁷.

L’argomento non può che essere affrontato tramite un approccio comparatistico.

Tenuto conto anche dell’esperienza di altri ordinamenti, la parte attrice può essere costituita o da uno stato (anche se il contenzioso climatico stato – stato costituisce un’ipotesi che non si è mai verificata¹⁸) oppure da privati cittadini.

Invece, i possibili soggetti convenuti in giudizio nella climate change litigation sono: gli stati, con la funzione di compulsarne l’adattamento normativo agli standard internazionali; oppure le imprese, prevalentemente in riferimento ai doveri di diligenza ai fini della sostenibilità.

Fra gli strumenti cui si ricorre più spesso vi sono proprio le azioni di contenuto risarcitorio dinanzi al giudice nazionale aventi come fondamento il principio “chi inquina paga”, già affermato in materia ambientale. Anche se in dottrina è stato autorevolmente affermato che la climate change litigation avrebbe una struttura “anti-tort”, in correlazione “all’elevato numero di soggetti che concorrono a cagionare il danno, alla diffusività del danno climatico e al carattere probabilistico del rapporto di causalità tra fatto lesivo e danno”¹⁹.

Nel nostro ordinamento vi sono degli strumenti civilistici il cui ambito di applicazione può ricomprendere la tutela del clima e dell’ambiente pur in mancanza di espressa menzione da parte del legislatore. Tuttavia, occorre tenere in considerazione che, per quanto concerne la tutela del diritto al clima nei confronti dello Stato, una questione che può porsi riguarda la sussistenza della c.d. “possibilità giuridica”.

¹⁷ G. GHINELLI, Le condizioni dell’azione nel contenzioso climatico: c’è un giudice per il clima?, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc.4, 2021, pp. 1273 ss.

¹⁸ Sempre G. GHINELLI (nota 16_)

¹⁹ “Those factors can be reduced to the impressive scale of the subjects both causing the harm and suffering the losses, to the ubiquity and diffusion of climate harm (that can happen everywhere and at every time), and to the probabilistic correlation between the wrongful behavior and the harm . For these reasons, as he writes, climate change has an «anti-tort» structure.” C.V. GIABARDO, *Climate change litigation and tort law. Regulation through litigation?*, *Diritto & Processo* (University of Perugia Law School Yearbook), 2020 (2019), 361-382

La possibilità giuridica consiste “nell’esistenza di una norma che contempra in astratto il diritto che si vuol fare valere”²⁰ ed è una condizione dell’azione la cui mancanza produce improponibilità assoluta della domanda. L’esistenza della possibilità è normalmente considerata dalla manualistica una questione meramente teorica ma può in questa sede condurre a interessanti riflessioni.

Tornando ai rimedi, anche nel nostro ordinamento, è possibile ricorrere all’azione individuale di condanna alla riparazione del danno (per equivalente o in forma specifica).

Un altro strumento che merita particolare attenzione è costituito dall’azione collettiva di cui agli artt. 840-bis e segg. del Codice di procedura civile. Infatti, il contenzioso climatico o ambientale ha la caratteristica di avere ad oggetto attività lesiva in grado di provocare, simultaneamente, pregiudizio a una pluralità di soggetti. Dunque, tali soggetti saranno portatori di un interesse omogeneo alla riparazione del danno che può essere fatto valere in giudizio collettivamente. Inoltre, l’azione di classe può essere esperita oltre che dai singoli componenti della classe, anche dalle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro e, quindi, anche dalle associazioni ambientaliste. Tuttavia, le limitazioni della legittimazione passiva previste dalla normativa permettono di utilizzare lo strumento solo con riguardo al contenzioso nei confronti delle imprese (c.d. “contenzioso routinario” in contrapposizione a quello c.d. “strategico”), ma non nel contenzioso tra stati o nei confronti dello stato. In quest’ultima ipotesi rimane solo la possibilità di ricorrere al processo ordinario nella forma litisconsortile.

Rimane da chiarire il rapporto dell’azione collettiva codicistica da un lato con lo strumento previsto dal decreto legislativo n. 198 del 2009, ovvero la c.d. “class action amministrativa”²¹, un mezzo di tutela giurisdizionale attivabile innanzi al giudice amministrativo nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati, o che violano le norme preposte al loro operato; dall’altro con la c.d. “azione rappresentativa nazionale e transfrontaliera”, introdotta agli artt. 140-ter e ss. del Codice del consumo dal d.lgs. n. 28 del 2023 (in attuazione della direttiva UE 2020/1828), che accorda tutela solo in violazione di disposizioni a tutela dei consumatori specificamente individuate.

²⁰ A. CARRATTA, C. MANDRIOLI, *Manuale di diritto processuale civile*, VOL. 1, edizione XXIX, Torino, Giappichelli

²¹ I. PAGNI, *La nuova disciplina dell’azione di classe e della inibitoria collettiva*. Audizione alla II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Università degli studi di Firenze, 2018

DIESELGATE

A seguito della multa irrogata dall'AGCM alla società Volkswagen per avere tenuto una condotta scorretta ai sensi del Codice del Consumo (si tratta di un caso di greenwashing), confermata dal TAR Lazio, un'associazione a tutela dei consumatori, ha proposto un'azione collettiva risarcitoria ai sensi dell'allora art 140-bis del Codice del Consumo. La vicenda si è conclusa tramite la stipula di un accordo transattivo (v. oltre).

GIUDIZIO UNIVERSALE

Una ONG per la giustizia ambientale e oltre 200 querelanti hanno citato in giudizio lo Stato italiano (e per esso la Presidenza del Consiglio) per non aver adottato le misure necessarie per rispettare gli obiettivi di temperatura dell'Accordo di Parigi, violando così i diritti fondamentali, incluso il diritto a un clima stabile e sicuro. In particolare, gli attori hanno chiesto al giudice civile, in via principale, di accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. o, in via subordinata, ex art. 2051 c.c. dello Stato italiano e per l'effetto di condannare lo Stato italiano ex art. 2058, comma 1, c.c. «all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO₂ -e nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell'altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda». Il Tribunale di Roma con pronuncia del 2024, tuttavia, ha ritenuto inammissibili le domande attoree per difetto di giurisdizione (assoluto e relativo)²².

2.2. TUTELA PREVENTIVA O INIBITORIA

Nel nostro ordinamento giuridico esistono svariate ipotesi tipiche di tutela inibitoria. Innanzitutto, per quel che qui rileva, può farsi riferimento all'azione di prevenzione del danno ambientale ex art. 304 del T.U. ambiente. Anche in questo caso la legittimazione ad agire spetta in via esclusiva al Ministero dell'Ambiente; dunque, rimangono ferme le considerazioni in ordine al carattere acefalo o adespota del bene ambiente e, probabilmente, in conseguenza, del bene clima. Ancora, merita di essere menzionata la disciplina delle immissioni intollerabili ex art. 844 c.c. per la tutela del diritto di proprietà²³. Altresì, è possibile ricorrere alla tutela inibitoria cautelare ex art 700 c.p.c. per la tutela del “diritto all'ambiente salubre”.

²² Tribunale Ordinario di Roma, Seconda civile, sentenza n. 3552/2024, A Sud Ecologia e Cooperazione ODV + altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri

²³ M.R. Maugeri, *Violazione delle norme contro l'inquinamento ambientale e tutela inibitoria*, Milano, 1997, 157 ss.; Miletti, *Tutela inibitoria individuale e danno ambientale*, Napoli, 2005, 145 ss.

Infine, l'art. 840-sexies c.p.c. disciplina l'azione collettiva inibitoria. Tale disposizione, pur confermando la possibilità per gli enti esponenziali di agire per la tutela dei diritti individuali omogenei, specifica che le associazioni e le organizzazioni non sono legittimate ad ottenere piena tutela di tali posizioni giuridiche soggettive, potendo agire solo per conseguire l'accertamento della responsabilità del resistente.

ILVA

Nel luglio 2021, 11 residenti di Taranto hanno proposto azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. contro ILVA S.P.A in amministrazione straordinaria, Acciaierie d'Italia holding s.p.a. e acciaierie d'Italia s.p.a., in quanto l'attività d'impresa dell'acciaieria di proprietà dell'ex Ilva ed esercitata da Acciaierie d'Italia sarebbe fortemente inquinante cagionando danni alla salute ai residenti di Taranto (dov'è allocato lo stabilimento) e dei comuni limitrofi.

Il Tribunale di Milano, Sezione XV specializzata in materia d'impresa, con ordinanza del 3 ottobre 2022 ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 25 giugno 2024²⁴, ha esplicitato che, qualora “l'installazione” presenti “pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana”, l'esercizio di tale installazione deve essere sospeso - ai sensi dell'art 8, paragrafo 2, della direttiva 2010/75.

Interessante, sull'acciaieria ex Ilva e sul suo impatto ambientale anche la pronuncia Cordella e altri c. Italia del 2019²⁵ della Corte europea dei diritti dell'uomo:

- per quanto concerne lo status di “vittima” la Corte ha riconosciuto un nesso diretto tra l'inquinamento e la maggiore “vulnerabilità” della popolazione a varie malattie (par. 104), nonché tra l'inquinamento e le “conseguenze nefaste sul benessere dei ricorrenti interessati” (par. 106), essendo quindi sufficiente ai fini della legittimazione ad agire la mera residenza nei comuni a rischio;
- la Corte ha, inoltre, affermato l'obbligo positivo per lo Stato di adottare misure volte a regolamentare le attività pericolose nonché volte a ridurre in maniera efficace il livello di inquinamento.

²⁴ CGUE (Grande Sezione), sent. del 25 giugno 2024, C. Z. e a. contro Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria e a., Causa C-626/22, ECLI:EU:C:2024:542

²⁵ C. eur. dir. uomo, sez. I, 24 gennaio 2019, Cordella e altri c. Italia

2.3 LE TUTELE CONTRATTUALI

Con l'espressione "tutele contrattuali" si intende fare riferimento agli strumenti di tutela riservati ai diritti e alle pretese derivanti o comunque collegati al contratto²⁶. Si tratta di una tematica ampia, correlata alle questioni inerenti alla sussistenza del c.d. "contratto ecologico" e della "causa ecologicamente orientata"²⁷. Le tutele contrattuali possono venire in rilievo con riguardo a forme negoziate di governance ambientale, come i c.d. contratti di fiume di cui all'art 68 del d.lgs. 152/2006 o i c.d. "appalti verdi". Ancora, può farsi riferimento alla possibilità di applicare i rimedi del Codice di consumo ai casi di greenwashing.

3. STRUMENTI ALTERNATIVI "TRADIZIONALI"

3.1 ARBITRATO

L'arbitrato, quale forma para-giurisdizionale di risoluzione alternativa delle controversie, vede come riscontro applicativo più interessante per lo Stato italiano gli arbitrati internazionali ISDS (investitore – stato) basati sul Trattato sulla Carta dell'Energia. Si tratta di un orizzonte applicativo limitato temporalmente in quanto l'Italia ha receduto dal Trattato grazie alla c.d. "sunset clause"²⁸

OMBRINA MARE

Le imprese Rockhopper Exploration Plc, Rockhopper Italia S.p.A. and Rockhopper Mediterranean Ltd hanno avanzato innanzi all' ICSID una richiesta di risarcimento del danno derivante dalla decisione del febbraio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico di non assegnare loro una concessione di produzione per il giacimento Ombrina Mare situato entro le 12 miglia dalla costa italiana, a seguito della reintroduzione da parte del Governo di un divieto generale di attività di ricerca e produzione di petrolio e gas entro le 12 miglia dalla costa. Il lodo arbitrale del 2017 ha dato ragione all'investitore.

²⁶ A. MAJO, Le tutele contrattuali, Giappichelli, Torino, 2009

²⁷ V. ad esempio S. PAGLIATINI, "Sul c.d. contratto ecologico", Nuova giur. civ. comm., 2016, II, pp. 337 ss.; M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale, Quarterly Journal of Environmental Law, n. 1, 2017; M. G. CAPPIELLO, Il contratto "a rilevanza ecologica": nuovi scenari civilistici a tutela dell'ambiente, Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente, n.1, 2020, pp. 121 – 132

²⁸ Lo Stato italiano ha receduto con Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 318, All. 8) a decorrere dall'anno 2016. Tuttavia, la cd. "sunset clause" presente nell'Energy Charter Treaty (ECT) permette a coloro che hanno fatto investimenti in Italia fino al 31 dicembre 2015 di ricorrere allo strumento arbitrale per i successivi venti anni dal momento del recesso. www.mase.gov.it

3.2 MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

La mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una lite tra loro insorta²⁹. Non esiste una disciplina espressamente dedicata alla mediazione ambientale o climatica. Tuttavia, trova frequente applicazione la disciplina della mediazione civile e commerciale contenuta all'interno del Dlgs. 28/2010, che richiama espressamente la Direttiva n.2008/52 CE. Tale disciplina è applicabile anche nell'ipotesi in cui parte della mediazione sia una Pubblica Amministrazione. Le mediazioni ambientali più frequenti nella prassi coinvolgono enti pubblici territoriali (e, talora, anche enti esponenziali) e hanno spesso ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche a elevato impatto ambientale o paesaggistico, la riparazione del danno ambientale, i conflitti relativi all'uso del suolo e alla gestione delle risorse naturali.

Meritano una menzione specifica alcune iniziative regionali, quali:

- La legge della regione Lazio n. 1/2016³⁰ che ha istituito la Camera di Conciliazione per la composizione in via stragiudiziale delle controversie insorte tra i soggetti erogatori di servizi pubblici locali ed i cittadini, relative al mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi;
- La legge della regione Emilia-Romagna n. 15/ 2018 sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche che fa espressamente riferimento alle nozioni di mediazione e negoziazione³¹;
- La legge della regione Toscana n. 69 del 27 dicembre 2007 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” che istituisce l'Autorità Regionale per la Partecipazione. Per la definizione di “partecipazione” si rinvia alla sezione sui “processi partecipativi”.

²⁹ C. TARASCHI, Manuale di diritto processuale civile, Edizioni Simone, Napoli, XXXIII edizione, 2023

³⁰ <https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9283&sv=vigente>

³¹ Art 1 lett. 19 “il processo partecipativo è un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro elaborazione, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione”

Art. 11 Art. 11 “Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione” co. 1. “Il Tecnico di garanzia può svolgere un ruolo di mediazione tra soggetti richiedenti e gli enti responsabili, finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione”.

Tuttavia, è discutibile che il tecnico di garanzia possa essere considerato effettivamente un soggetto “terzo e imparziale”

Occorre tenere conto del fatto che l' oggetto immediato della mediazione non potrà mai essere costituito dal bene "clima" o "ambiente" in quanto tutti gli strumenti stragiudiziali possono avere ad oggetto solo diritti disponibili (quindi, in generale, possono escludersi tutti i beni pubblici la cui tutela è demandata allo Stato).

La mediazione che non coinvolge soggetti pubblici e concerne il clima o il cambiamento climatico trova un interessante ambito di applicazione con riferimento ai conflitti sottoposti all'attenzione del Punto di Contatto Nazionale dell'OCSE italiano.

Data la rilevanza che assumono le azioni collettive o di classe nell'ambito della tutela dell'ambiente o del clima non può che farsi, infine, riferimento, anche all'art 840-quaterdecies c.p.c. che disciplina gli accordi collettivi di natura conciliativa o transattiva.

MEDIAZIONE SU VASCA LAMINAZIONE MILANO PARCO NORD

Da febbraio a settembre 2019, su domanda di mediazione dell'amministrazione comunale di Bresso - contraria al progetto di realizzazione della vasca di laminazione prevista nel Comune di Milano in prossimità del confine con il Comune di Bresso (avente la funzione di prevenire l'esondazione del fiume Seveso in caso di forti precipitazioni) - la Regione Lombardia, il Comune di Milano, il Parco Nord, MM S.p.a. e il Comune di Bresso si sono incontrati nella procedura di mediazione ambientale instaurata avanti alla Camera Arbitrale di Milano.³² La mediazione è intervenuta dopo che si era già svolta la conferenza dei servizi, era già stata ottenuta la VIA e la progettazione esecutiva era quasi giunta al termine ed ha riguardato quindi prevalentemente i profili compensatori e indennitari piuttosto che la modifica del progetto.

MEDIAZIONE AMBIENTALE ROGGIA DEL VALLETTO

Tale mediazione ambientale ha riguardato il recupero del corso della Roggia dell'Orrido di Inverigo con separazione del collettore fognario predisposto dal Parco Regionale della Valle del Lambro, sulla base di una Convenzione tra Regione Lombardia, Comune di Inverigo e Parco stesso. Tale collettore era avversato da alcune associazioni locali a causa degli impatti potenzialmente negativi sul territorio. È opportuno evidenziare come la disputa che aveva dato luogo alla mediazione si è conclusa con la stipula di una Convenzione, nel dicembre 2020, tra gli enti locali che avevano partecipato alla

³² Documento condiviso all'esito della procedura di mediazione ambientale n. 3-2019 avanti alla Camera Arbitrale di Milano
<https://www.comune.milano.it/documents/20126/126285620/Mediazione+Documento+condiviso.pdf/18f4944e-775b-37b3-8a94-135a519f3854?t=1649409433423>

mediazione che prevede la realizzazione di una variante di progetto esecutivo dell'opera emersa in sede di mediazione ambientale³³.

3.3 TRANSAZIONE

Il contratto di transazione è disciplinato dall'art. 1965 c.c. Tale contratto è frequentemente utilizzato nell'ambito di rapporti giuridici che hanno ad oggetto la disposizione di poteri e facoltà di tipo pubblicistico. È proprio la prassi invalsa da parte dello Stato di stipulare accordi di bonifica con le imprese che ha indotto il legislatore a introdurre l'istituto della transazione per la riparazione del danno ambientale disciplinato dall'art 306 bis T.U. ambiente, dettando al comma 6-bis una disciplina apposita per la transazione avente ad oggetto la bonifica dei siti di interesse nazionale. In realtà, il nostro ordinamento già conosceva un istituto analogo – la c.d. transazione globale – la cui disciplina, è stata ripresa e in parte modificata dall'attuale art. 306 T.U. ambiente³⁴.

TRANSAZIONE TRA LO STATO E MONTEDISON IN RELAZIONE ALLA VICENDA DEL PERTROLCHIMICO DI PORTO MARGHERA N. - 2-01195

A seguito della proposizione dell'azione di risarcimento del danno ambientale promossa ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, in data 31 ottobre 2001, è stato concluso il primo atto di transazione tra la Presidenza del Consiglio ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e un'impresa responsabile dell'inquinamento a Porto Marghera (la Montedison). La società, produttrice di fertilizzanti chimici (perfosfato), si obbligava a versare allo Stato l'importo di circa 271 milioni di euro³⁵.

TRANSAZIONE TRA ALTROCONSUMO E VOLKSWAGEN

In data 15 maggio 2024 Altroconsumo e Volkswagen hanno raggiunto un accordo a favore dei consumatori che tra il 2009 e il 2015 avevano acquistato uno dei veicoli coinvolti nel c.d. scandalo

³³ <https://www.contrattidifiume.it/galleries/doc-contratti-di-fiume/lambro/DOSSIER-FINALE-DELLA-MEDIAZIONE-AMBIENTALE-ROGGIA-DEL-VALLETTO1.pdf>

³⁴ V. DINI (AA. VV.), La mediazione dei conflitti ambientali, Linee guida operative e testimonianze degli esperti, www.camera-arbitrale.it, 2016

³⁵ “A tacitazione della pretesa risarcitoria del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 L. 349/86... Montedison s.p.a. irrevocabilmente, incondizionatamente ed irripetibilmente nei confronti dello Stato l'obbligo di mettere a disposizione i fondi necessari per la realizzazione degli interventi di cui al successivo art. 2 per la messa in sicurezza ed il risanamento ambientale dei canali lagunari e delle aree circostanti lo stabilimento del Petrolchimico di Porto Marghera, interventi che sono stati riservati alla competenza dello Stato dal punto 3.1a) dell'Accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera approvato con DPCM del 22.2.1999 e successive integrazioni" Tribunale ordinario di Venezia, sezione terza civile, n. 304/2010 http://www.giuristiambientali.it/documenti/140410_DA.pdf

“Dieselgate”. L’accordo ha posto fine alla vicenda giudiziaria iniziata nel 2015 tramite proposizione da parte di Altroconsumo di una azione civile inibitoria dinanzi al Tribunale civile di Venezia, in quanto Altroconsumo e il Gruppo Volkswagen hanno convenuto di non presentare ricorso in Cassazione.


4. RIMEDI ALTERNATIVI “NON TRADIZIONALI”

4.1 IL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE

Le linee guida OCSE hanno lo scopo di garantire la “diligenza” delle imprese in tre settori fondamentali: diritti umani, impatto climatico e sostenibilità ambientale.

Ai fini della diffusione delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali ogni Governo aderente è tenuto ad istituire un Punto di Contatto Nazionale. Il Governo italiano ha istituito il proprio PCN presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy. Il PCN gestisce il c.d. meccanismo delle “istanze specifiche”, ossia un meccanismo non giudiziale di composizione delle controversie tra un'impresa e un portatore di interesse, originate dalla asserita violazione delle Linee Guida.

A fronte della presentazione di un'istanza, il PCN svolge una valutazione iniziale, se tale valutazione risulta positiva esperisce un tentativo di conciliazione all’esito del quale o viene raggiunto un accordo tra le parti oppure il PCN adotta una “dichiarazione finale”. Il PCN può anche seguire le imprese nella fase successiva, di attuazione delle raccomandazioni, formulata all’interno della dichiarazione, redigendo un rapporto di Follow-up. Affinché la valutazione iniziale abbia esito positivo è chiaramente indispensabile che l’impresa contro la quale è rivolta l’istanza abbia carattere multinazionale.



* (dal sito PCN Italia)

SURVIVAL INTERNATIONAL ITALIA c. CONCERTIE PASUBIO³⁶

Survival International Italia E.T.S., a nome delle popolazioni indigene degli Ayoreo Totobiegosode, ha presentato una petizione al Punto di contatto nazionale italiano contro Conceria Pasubio S.p.A. nel 2022. Secondo l'associazione la multinazionale italiana sarebbe responsabile della deforestazione della regione del Gran Chaco del Paraguay. Il caso è ancora pendente.

SURVIVAL INTERNATIONAL ITALIA c. SALINI IMPREGILO S.P.A.

Secondo Survival international Italia l'azienda Salini Impregilo S.p.A. avrebbe violato il diritto dei popoli alla libera disponibilità delle risorse, previsto dalle linee guida. Tale diritto si tradurrebbe nell'obbligo per le imprese di ottenere il consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene interessate dagli effetti delle opere ad alto impatto sociale e ambientale. In particolare, l'impresa non avrebbe ottenuto il consenso da parte della popolazione autoctona per la costruzione di una Diga in Etiopia che ha posto fine alle esondazioni da cui dipendeva l'attività agricola e di allevamento della stessa popolazione. Il PCN italiano, all'esito di una valutazione iniziale positiva, data la complessità della vicenda, ha ritenuto opportuno proporre alle parti l'affidamento della procedura conciliativa, a sue spese, a un soggetto terzo e imparziale estraneo alla struttura del PCN ed esperto in diritto internazionale. Survival International Italia ha rifiutato di sottoscrivere le condizioni di svolgimento della procedura conciliativa, con la conseguenza che la procedura davanti al PCN si è conclusa con una dichiarazione finale³⁷.

4.2 FACILITAZIONE E COPROGETTAZIONE

Nel 2021 la Camera Arbitrale di Milano e la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi hanno avviato il servizio di "facilitazione ambientale" per la prevenzione dei conflitti ambientali tra imprese o tra imprese e cittadini o tra enti pubblici e tra cittadini ed enti pubblici che possono sorgere nella realizzazione di opere e infrastrutture, progetti immobiliari e siti industriali, in quanto osteggiati dalle comunità locali in ragione del loro impatto ambientale o paesaggistico. Occorre tenere conto del fatto che il termine "facilitazione" nell'accezione intesa nella prassi non trova alcun riscontro

³⁶ Altri interessati sono in realtà attualmente pendenti, quali: FOCSIV e altri c. FCA Italia (Stellantis NV); Rete Legalità per il Clima e altri c. ENI; Rete Legalità per il Clima c. imprese multinazionali che gestiscono allevamenti intensivi in Italia.

³⁷ [https://pcnitalia.mise.gov.it/attachments/article/2016847/DF_Survival_v._Salini_def_firmata%20\(21\).pdf](https://pcnitalia.mise.gov.it/attachments/article/2016847/DF_Survival_v._Salini_def_firmata%20(21).pdf)

normativo e che sul piano internazionale i termini “facilitatore” e “mediatore” sono considerati spesso sovrapponibili.

Il legislatore, sia nazionale che regionale, ha previsto invece un istituto pubblicistico simile che prende il nome di “co-progettazione”.

La co-progettazione, può essere definita come una forma di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e non-profit nella pianificazione e nella gestione di iniziative di interesse collettivo. Si tratta dello strumento di “amministrazione condivisa”³⁸ che avuto di recente maggiore sviluppo³⁹. Occorre puntualizzare che la co-progettazione o co-programmazione cui fa riferimento la normativa inerente agli enti del terzo settore è formalmente un procedimento amministrativo⁴⁰.

La co-progettazione può anche costituire uno strumento attraverso cui gli enti locali attuano i c.d. “processi partecipativi”. I processi partecipativi sono strumenti di dialogo e confronto preventivo nonché di programmazione negoziata aventi lo scopo di coinvolgere il più elevato numero di soggetti (anche singoli cittadini) interessati dalla realizzazione di un’opera pubblica o dalla emanazione di una legge regionale. Nell’ambito dei processi partecipativi può svolgersi attività di mediazione e negoziazione per la composizione degli interessi tra loro confliggenti. Per alcuni esempi di iniziative regionali si rimanda alla sezione sulla mediazione.

5. RIMEDI ALTERNATIVI PUBBLICISTICI

5.1 Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento di cui all’art. 11 della l. 241/1990, al quale fa espresso riferimento il comma 2 dell’art 306 del T.U. ambiente;

5.2 Precontenzioso ANAC in relazione al mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi o CAM;

5.3 Il dibattito pubblico ex. art 22 c.c.p. che fa esplicito riferimento all’impatto ambientale delle opere pubbliche;

5.4 In tutti i settori regolati (energia elettrica, gas naturale, rifiuti) le autorità di regolazione, come l’ARERA o l’IVASS, prevedono spesso varie forme di soluzione stragiudiziale delle controversie⁴¹;

5.5 Il difensore civico, previsto da leggi regionali o disposizioni statutarie degli enti locali, che può avere anche funzione di mediare tra il cittadino e l’ente pubblico;

³⁸ concetto introdotto con la sentenza della Corte Costituzione n. 131/2020

³⁹ G. DI BRINA, PPP e amministrazione condivisa: l’istituto della co-progettazione, MeridianaLab.eu, 2022

⁴⁰ D.M.. 72/2021

⁴¹ M. RAMAJOLI, Interesse generale e rimedi alternativi pubblicistici, Diritto Processuale Amministrativo, fasc.2, 2015

5.6 La restorative justice, di cui agli artt. 42 a 67 del dlgs. 150 del 2022, qualora la lesione al bene ambiente o clima derivi dalla commissione di reati quali i reati ambientali (introdotti con legge 68 del 2015).

DATABASE

<https://climatecasechart.com/>

<https://climate-laws.org/>

<https://litigioclimatico.com/es>

<https://www.bii.cl.org/ccl-national-reports>

<https://www.bii.cl.org/global-toolbox-corporate-climate-litigation>

<https://ascoltoattivo.net/>

<https://www.facilitambiente.it/>

<https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/>

[https://www.camera-](https://www.camera-arbitrale.it/it/mediazione/mediazione-dei-conflitti-ambientali.php?id=524)

[arbitrale.it/it/mediazione/mediazione-dei-conflitti-ambientali.php?id=524](https://www.camera-arbitrale.it/it/mediazione/mediazione-dei-conflitti-ambientali.php?id=524)

<https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/istanza-pcn/archivio-istanze-presentate-al-pcn>

<https://mneguidelines.oecd.org/database/>

<https://icsid.worldbank.org/cases/case-database>

CASI

- “ILVA”:
 - C. eur. dir. uomo, sez. I, 24 gennaio 2019, Cordella e altri c. Italia
 - CGUE (Grande Sezione), sent. del 25 giugno 2024, C. Z. e a. contro Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria e a., Causa C-626/22, ECLI:EU:C:2024:542
- “DIESELGATE”:
 - Tribunale ordinario di Venezia, Seconda civile, sentenza n.1423/2021
 - Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 2260/2023
 - Transazione tra Altroconsumo e Volkswagen 15 Maggio 2024
- “GIUDIZIO UNIVERSALE”:
 - Tribunale Ordinario di Roma, Seconda civile, sentenza n. 3552/2024, A Sud Ecologia e Cooperazione ODV + altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
- “OMBRINA MARE”:
 - Rockhopper Exploration Plc, Rockhopper Italia S.P.A. and Rockhopper Mediterranean Ltd v. Italian Republic, International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID Case No. ARB/17/14
- “MONTEDISON” – PETROLCHIMICO DI PORTO MARGHERA:
 - Transazione tra lo Stato e Montedison in relazione alla vicenda del petrolchimico di Porto Marghera n. - 2-01195
- MEDIAZIONI:
 - Mediazione su vasca Laminazione Milano Parco Nord
 - Mediazione ambientale di Roggia del Valletto
- CASI PCN ITALIA
 - Survival International Italia c. Salini Impregilo S.p.A. (dichiarazione finale adottata in data 8/6/2017)
 - Survival International Italia (a tutela della comunità indigena Ayoreo Totobiegosode) c. Concerie Pasubio

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., Trattato sul diritto dell'ambiente, a cura di P. Dell'Anno, E. Picozza, Cedam, Padova, 2012

ABDULLAH N. C., Going Green in Urbanisation Area: Environmental alternative dispute resolution as an option, in "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 2015, pp 401-408 Arbitration & ADR Commission della International Chamber of Commerce, Resolving Climate Change Related Disputes through Arbitration and ADR, www.iccwbo.org, 2019

ANDOLFI A., Il difficile equilibrio tra primauté del diritto dell'Unione e autonomia dell'arbitrato: riflessioni all'indomani della sentenza Achmea, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.3, 2019, pag. 987

CAPPIELLO M.G., Il contratto "a rilevanza ecologica": nuovi scenari civilistici a tutela dell'ambiente, Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente, n.1, 2020, pp. 121 – 132

CARDUCCI M., La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica", Saggi-DPCE online, vol.2, 2022, pp. 1345-1369

CARRATTA A., CAVALLINI C., Judicial settlement e modelli di tutela a confronto, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.2, 2022, pag. 427

CARRATTA A, MANDRIOLI C., Manuale di diritto processuale civile, VOL. 1, edizione XXIX, Torino, Giappichelli

CASSATELLA A., I rimedi alternativi alla giurisdizione nell'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, Diritto Amministrativo, fasc.4, 2023, pag. 799

CASTAGNO D., D'ALESSANDRO E. (a cura di), Reports & Essays on Climate Change Litigation, Rubettino editore, Torino, 2024

CASTRONOVO C., La natura del danno ambientale e i criteri di imputazione della responsabilità, in Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione (a cura di Nicotra, I. –Salanitro, U.), Giappichelli, Catania, 2011

CESARINI SFORZA W., Il diritto dei privati, a cura e con un saggio di M. Spanò, Quodlibet, Macerata, 2018

CHIARIELLO A. M., La funzione amministrativa di tutela della biodiversità nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, Editoriale scientifica, Napoli, 2022

CRISMANI A., Spunti e riflessioni sul modello consensuale sulla gestione dei beni pubblici ambientali, *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, fasc.2, 2021, pag. 47

D’ALESSANDRO E., Climate change litigation, ovvero la nuova frontiera della tutela giurisdizionale: il processo come strumento per combattere i cambiamenti climatici, *Diritto.it*, 2020

DELSIGNORE M., Il contenzioso climatico nel suo costante crescendo dal 2015 ad oggi, in *Giornale di diritto amministrativo*, vol.28, n.2, 2022, pp. 265-272

DELSIGNORE M., Lo sviluppo sostenibile e la sua evoluzione: da principio privo di cogenza giuridica a modello da realizzare anche per il tramite del diritto, in “*Lex ambiente*”, vol.1, 2023, pp. 1-17

DE STEFANO F., Il ruolo dei Tribunali delle Acque pubbliche, *Giustizia insieme*, 2019

DI BRINA G., PPP e amministrazione condivisa: l’istituto della co-progettazione, *MeridianaLab.eu*, 2022

DINI V. (AA. VV.), La mediazione dei conflitti ambientali, *Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, www.camera-arbitrale.it, 2016

ELBOROUGH L., International Climate Change Litigation: Limitations and Possibilities for International Adjudication and Arbitration in Addressing the Challenge of Climate Change, in *New Zealand Journal of Environmental Law*, vol. 5, 2017, pp.89-131

FERRI A., Prospettive civilistiche e danno ambientale, *La Resp. Civ.*, 2007, p. 394 ss.

FORNASARI E., La struttura della tutela inibitoria e i suoi possibili utilizzi nel contrasto al cambiamento climatico, *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc.6, 2021, pag. 2061

FREDIANI E., *La coprogettazione dei servizi sociali*, Giappichelli, Torino, Giappichelli, 2021

GABELLINI E., Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc.4, 2022, pag. 1105

GABELLINI E., Azione di classe e giustizia contrattuale, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc.1, 2024, pag. 143

GASPARETTI M., La gestione integrata e sostenibile dei territori fluviali attraverso i Contratti di fiume, *TuttoAmbiente.it*, 2022

GAVERINI F., L’attività contrattuale della P.A. e protezione dell’ambiente: gli appalti verdi, *Riv. giur. edilizia*, fasc.5-6, 2009, pag. 153

GHINELLI G., Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc.4, 2021, pp. 1273 ss.

GIABARDO C.V., Climate change litigation and tort law. Regulation through litigation?, *Diritto & Processo* (University of Perugia Law School Yearbook), 2020 (2019), 361-382

GIABARDO C.V., Qualche annotazione comparata sulla pronuncia di inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione nel primo caso di Climate Change Litigation in Italia, *Giustizia insieme*, 2024

GUARNA ASSANTI E., Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda”, *Federalismi.it*, n.17, 2021

HENKE A., VINCRE S., Il contenzioso “climatico”: problemi e prospettive, *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2023, pp. 137 e segg.

HOBER K., Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty, in “*Journal of International Dispute Settlement*”, vol. 1, no.1, pp. 153–190, 2010

IMBESI M. G., Il valore sociale della mediazione ambientale, *GIURETA*, Vol. X, 2012, pp 515-527

LEONARDI R. La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste: alcune questioni ancora giurisprudenziali, *Riv. giur. edilizia*, fasc.1, 2011, pag. 3

LEONE, A., Advertising e tutela del consumatore verde, *Il Diritto industriale*, 2021, p. 73 ss

MACCARONI M. Il danno ambientale, *Amministrazione in cammino*, 2012

MAJO A., Le tutele contrattuali, Giappichelli, Torino, 2009

MASCARO P., Il diritto di accesso all'informazione ambientale come diritto dell'uomo ad un ambiente salubre, *Amministrazione in cammino*, 2022

MAUGERI M.R., Il diritto civile dell'ambiente. Spigolando da un recente manuale, in *Contratto e ambiente*, (a cura di Pennasilico, M.), cit., pp. 159 ss

MAUGERI M.R., Violazione delle norme contro l'inquinamento ambientale e tutela inibitoria, Milano, 1997, 157 ss.; Miletta, *Tutela inibitoria individuale e danno ambientale*, Napoli, 2005, 145 ss.

NARDO N., Riflessioni sulla azione inibitoria, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc.4, 2016, pag. 1371

OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct, OECD Publishing, Paris, 2023

PAGLIATINI S., Sul c.d. contratto ecologico, Nuova giur. civ. comm., 2016, II, pp. 337 ss.

PAGNI I., L'azione inibitoria collettiva, Giurisprudenza italiana, 2019, pp. 2329-2334

PAGNI I., La nuova disciplina dell'azione di classe e della inibitoria collettiva. Audizione alla II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Università degli studi di Firenze, 2018

PENNASILICO M., Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale, Quarterly Journal of Environmental Law, n. 1, 2017

PISANO' A., Ritorno alla complessità del diritto e paradigma bio-giuridico nel percorso verso la legge Cirinnà/Oliari, Politica del diritto, fasc. 1, 2017

PITTO S., Public interest litigation e contenzioso strategico nell'ordinamento italiano. Profili critici e spunti dal diritto comparato, DPCE-online, numero speciale, 2021, pp. 1061-1098

POZZO B., La climate change litigation in prospettiva comparatistica, in Rivista giuridica dell'ambiente, vol.2, 2021, pp. 271-318

Queen Mary University of London, Future of International Energy Arbitration Survey Report, Pinset Masons, 2023

RAMAJOLI M., Il cambiamento climatico tra green deal e climate change litigation, in Rivista giuridica dell'ambiente, vol.1, 2021, pp. 53-65

RAMAJOLI M., Interesse generale e rimedi alternativi pubblicistici, Diritto Processuale Amministrativo, fasc.2, 2015

REICHENBACH C., The Missing Dispute Resolution Mechanisms in International Climate Change Agreements, in "Global Energy Law and Sustainability", vol. 3, n. 2, 2022, pp. 129-158

RIBEIRO C., Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty, JurisNet, Huntington, 2006

RIESEL D., Negotiation and Mediation of Environmental Disputes, Journal on dispute resolution, vol.1, n1, 1985, pp. 99-111

ROBLES M., Per una «grammatica» (negoziale) dei conflitti ambientali, Giustizia Civile, fasc.1, 2021, pag. 37

SALANITRO U., I profili non patrimoniali del danno ambientale, in Responsabilità civile. Danno non patrimoniale, diretto da Patti, S., (a cura di Delle Monache), S., Utet, Torino, 2010, p. 616 ss

SETZER J. (AA. VV.), Climate Change Litigation, Insights into the evolving global landscape, Clyde & Co, 2021

SHELTON D., Human Rights and the environment: jurisprudence of human rights body, Joint UNEP- OHCHR Expert Seminar on Human Rights and the Environment, Background Paper n. 2, Geneva, 2002

TARASCHI C., Manuale di diritto processuale civile, Edizioni Simone, Napoli, XXXIII edizione, 2023

TOMMASINI M., Green claim e sostenibilità ambientale le tutele ed i rimedi apprestati dall'ordinamento contro le pratiche di greenwashing, Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc.2, 2023, pag. 858

TREVES T. (AA. VV.), Non-compliance procedures and mechanisms and the effectiveness of international environmental agreements, T.M.C. Asser Press, 2009

VALAGUZZA S., Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?, in Diritto Processuale Amministrativo, vol. 2, 2021, pp. 67-81

WELLER M., TRAN M., Climate Litigation against companies, in "Climate Action", vol. 1, 2022

ATTIVITA' DIDATTICA

Durante l'anno accademico 2023-2024 ho partecipato ai seminari (sia pertinenti al mio curriculum sia aventi carattere interdisciplinare) di seguito indicati.

- "Controversial issues in institutional research" Prima sessione in data 19/09/2023 (14:30 – 19:00) ore svolte 4,5 (UniCT);
- "Controversial issues in institutional research" Seconda sessione in data 20/09/2023 (8:30 – 12:00) ore svolte 3,5 (UniCT);

Tali seminari, tenuti dal Professore Geoffrey M. Hodgson, hanno riguardato la nozione di "istituzione", la distinzione tra "proprietà" e "possesso" nonché il "legal institutionalism", inteso come teoria del diritto e delle istituzioni basata sull'analisi del capitalismo e dei mercati. In particolar modo è stata spiegata l'importanza della legge per le scienze economiche e sociali, in quanto ha un ruolo fondamentale nella determinazione dei rapporti di potere nonché nella produzione delle istituzioni economiche del capitalismo (si pensi al ruolo fondamentale della legge nell'interpretazione dei contratti).

- "Prospettive della giustizia amministrativa" Prima sessione in data 5/10/2023 (15:30 – 19:30) ore svolte 3 (UniCT);
- "Prospettive della giustizia amministrativa" Seconda sessione in data 6/10/2023 (9:30-13:30) ore svolte 4 (UniCT);
- "Prospettive della giustizia amministrativa" Terza sessione in data 6/10/2023 (14:30 – 18:00) ore svolte 3,5 (UniCT);

Questo ciclo di seminari ha avuto ad oggetto la giustizia amministrativa.

La funzione della giustizia amministrativa è costituita dalla tutela del cittadino e delle imprese nel dialogo con la Pubblica Amministrazione.

La sezione IV del Consiglio di Stato ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del diritto amministrativo (si pensi al principio del giusto procedimento, all'obbligo di motivazione, all'elaborazione dell'eccesso di potere).

Tant'è che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n.3 del 1961 si espressa in questi termini: "il diritto amministrativo risulta non soltanto da norme di diritto positivo ma anche da principi che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato e ridotto a unità e dignità di sistema".

Ma la giurisprudenza amministrativa ha avuto un ruolo fondamentale anche nell'affermarsi della democrazia e delle libertà nei confronti del potere. Si pensi alle pronunce del Consiglio di Stato in materia di parità di genere, in ordine alla tutela dei migranti o di contrasto alla legislazione antisemita.

Ai principi "tradizionali", alla cui elaborazione ha contribuito, come detto, la giurisprudenza, si sono aggiunti nel tempo i principi di buona fede e di leale collaborazione nonché dell'effettività della tutela.

Il tema dell'effettività della tutela giurisdizionale è un tema trasversale rispetto a tutte le giurisdizioni; tuttavia, assume particolare rilevanza nel diritto amministrativo in virtù dell'asimmetria delle posizioni della parte pubblica rispetto alla parte privata. È interessante lo studio tramite un raffronto con il passato della giustizia amministrativa in quanto nel nuovo codice del processo amministrativo ritroviamo quello che era il diritto pretorio del giudice amministrativo che si è stratificato nel corso del tempo.

L'effettività della tutela è garantita non solo tramite le varie forme di tutela allo stato accordabili dal giudice amministrativo, sia essa ad esempio demolitoria o risarcitoria, ma anche attraverso una corretta organizzazione e una corretta gestione della "macchina amministrativa", quindi tramite un'adeguata allocazione delle risorse, l'utilizzo della tecnologia (processo civile telematico) o ancora con riferimento alle concrete possibilità di accesso universale che può considerarsi negato qualora il contributo unificato sia troppo elevato.

- "I percorsi storici della discriminazione" in data 13/11/2023 (15:30 – 19:30) ore svolte 4 (UniCT);

Nel corso di questo seminario è stato presentato il libro "MaLeFemmine? Itinerari storico-giuridici di una parità «incompiuta»" a cura di Francesco Mastroberti e Marianna Pignata.

- "Dall'uso alternativo del diritto al diritto vivente" Prima sessione in data 17/11/2023 (9:00 – 13:30) ore svolte 4,5 (UniCT);
- "Dall'uso alternativo del diritto al diritto vivente" Seconda sessione in data 17/11/2023 (16:00 – 20:00) ore svolte 4 (UniCT);
- "Dall'uso alternativo del diritto al diritto vivente" Terza sessione in data 18/11/2023 (9:00 – 12:30) ore svolte 3,5 (UniCT);

I seminari hanno avuto ad oggetto le riflessioni attorno all'espressione "uso alternativo del diritto" coniata dal Prof. Pietro Barcellona, organizzatore di un convegno svoltosi, sotto questo titolo, a Catania nel maggio del 1972. L'espressione fa riferimento alla possibilità di applicare l'analisi marxista allo studio del diritto. Laddove il diritto considerato concettualmente "eguale", generale e

astratto in realtà sottende la codificazione di rapporti di forza pre-esistenti al diritto. Tale tematica è stata declinata con riferimento alla giustizia civile, alla giustizia penale e con riferimento alle discipline economiche.

- “L’esecuzione forzata tributaria” in data 24/11/2023 (9:15-13:00) ore svolte 3,5 (UniCT);
- “L’esecuzione forzata tributaria” in data 24/11/2023 (14:30-18:00) ore svolte 3,5 (UniCT);
- “L’esecuzione forzata tributaria” in data 25/11/2023 (9:00-12:00) ore svolte 3 (UniCT);

Il ciclo di seminari ha avuto ad oggetto l’esecuzione forzata tributaria. L’esecuzione forzata è costituita dalla possibilità riconosciuta dal nostro ordinamento al creditore di avvalersi di diversi mezzi di espropriazione e di promuovere varie procedure esecutive del medesimo tipo su beni differenti per vedere soddisfatto il proprio credito. L’esecuzione forzata tributaria riguarda specificamente l’attuazione del credito tributario e concerne una serie di procedure speciali sostitutive all’adempimento del contribuente simili ma diverse rispetto a quelle previste nel nostro ordinamento per l’adempimento del credito non tributario.

La disciplina dell’esecuzione forzata tributaria è stata analizzata sotto diversi profili, come ad esempio la natura giuridica dell’esecuzione forzata tributaria, che può essere intesa come amministrativa, quindi come espressione del potere di autotutela (C. GLENDI); oppure giurisdizionale (“processo esecutivo tributario”). L’analisi della natura incide chiaramente sul regime degli atti e sulla tutela giurisdizionale, aspetti che sono anche stati oggetto di trattazione.

Inoltre, sono state analizzate le possibilità di cumulo dei mezzi espropriativi nonché la spettanza del potere sospensivo della procedura esecutiva.

È stata trattata anche la tematica del pignoramento presso terzi, interessante in quanto il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 consente all’agente della riscossione di potersi avvalere, in alternativa alla ordinaria procedura prevista dal Codice di procedura civile, di una speciale procedura, in forza della quale può emettere un ordine di pagamento o di consegna direttamente al terzo. È stata analizzata anche la possibilità per l’agente di riscossione di disporre l’ipoteca e il fermo dei beni mobili registrati.

Occorre tenere conto del fatto che l’esecuzione forzata tributaria, rispetto al passato, ha subito grandi innovazioni soprattutto in virtù del d.lgs. n.156 del 2015 che ha affermato, tra le altre cose, la generale esecutività delle sentenze tributarie.

- “I limiti dell’interpretazione giuridica” in data 19/01/2024 (10:00 – 13:00) ore svolte 3 (UniCT);

Tale seminario, tenuto dal Professore Alberto Andronico, ha avuto ad oggetto i limiti dell'interpretazione giuridica. Per individuare i limiti dell'interpretazione giuridica occorre, in primo luogo, analizzare la definizione di interpretazione del diritto. Tale definizione può individuarsi a partire dalla distinzione tra disposizione e norma. La disposizione costituisce l'oggetto dell'attività interpretativa, la norma il suo risultato. Le norme giuridiche sono esito dell'interpretazione. Non esiste una corrispondenza biunivoca tra disposizione e norma: a ciascuna disposizione possono essere ricondotte più norme alcune delle quali anche antinomiche, così come una norma può derivare da più disposizioni (c.d. combinato disposto). L'interpretazione è quel processo logico che permette di passare dalla disposizione alla norma. L'interprete deve ricavare il significato dal testo, il significato non può essere deciso dall'interprete. In realtà ogni termine ha, per così dire, una zona di "luce" e una zona d'ombra del suo significato. Se nella zona di luce risulta ovvio quali significati possono essere esclusi, nella zona d'ombra il significato da attribuire non può che essere "scelto" dall'interprete. I limiti dell'interpretazione non sono in questo caso individuabili a partire dallo studio del linguaggio ma devono essere ricavati dal contesto storico e culturale in cui la norma si inserisce.

- "La dinamica dei precedenti nella giustizia amministrativa" in data 14/03/2024 (15:00 – 17:30) ore svolte 2,5 (UniCT);

L'art 99 co.3 c.p.a. prevede che: "se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso." Ci si chiede se tale disposizione renda in qualche modo vincolante il precedente dell'Adunanza Plenaria, alla stregua del principio dello stare decisis dei sistemi di common law. A partire da tale norma è stata svolta una riflessione in chiave comparata su cos'è un precedente, che rilevanza ha nei diversi sistemi giuridici, com'è strutturato un precedente, come si giunge alla formazione di un precedente e in che modo un precedente può essere modificato o superato.

- "L'interpretazione del diritto nel civil law e nel common law" in data 03/04/2024 (15:00 – 18:00) ore svolte 3 (UniCT);

L'analisi dell'interpretazione del diritto nei sistemi di civil law e di common law non può che partire dal confronto circa il diverso modo in cui i sistemi di civil law e di common law declinano la funzione di ordine del diritto rispetto alla complessità sociale. Da una parte, abbiamo un ordine sociale fondato sulla volontà generale che si esprime attraverso la legge, che per i sistemi romanisti di derivazione francese assume la forma di codice, testo normativo che aspira a essere completo, autonomo ed esaustivo. Dall'altro lato un ordine che si costruisce in maniera puntiforme per effetto di decisioni di giudici che si affrancano dalla legittimazione legata alla sovranità e si accreditano quali

amministratori di un diritto in grado di autofondarsi grazie alla legittimazione sociale. Dunque, mentre l'interprete occidentale costituisce lo "svelatore" del senso del progetto istituito dalla legge, interpreta la generalità e l'astrattezza tipiche della legge continentale; l'interprete del sistema di common law viene invece considerato come "indagatore" delle differenze e analogie tra casi.

- "Crisi del principio del primato UE e ordinamenti nazionali" Prima sessione in data 11/04/2024 (11:00 – 13:00) ore svolte 4,5 (UniCT);
- "Crisi del principio del primato UE e ordinamenti nazionali" Seconda sessione in data 11/04/2024 15:00 – 17:30) ore svolte 2,5 (UniCT);

Il ciclo di seminari, tenuti dal professore Sandro Bernardi, ha avuto ad oggetto il principio del primato UE e la "crisi" di tale principio. Il principio del primato del diritto dell'Unione ha un ruolo fondamentale nella corretta e uniforme applicazione del diritto comunitario. Infatti, il principio del primato svolge la sua funzione su tre livelli: orienta l'interpretazione delle norme nazionali che deve essere – ove possibile – conforme al diritto comunitario, obbliga il giudice interno a disapplicare le norme interne in contrasto con il diritto europeo, obbliga il legislatore ad abrogare la norma in contrasto al diritto dell'Unione Europea. Tale principio opera solo con riguardo alle norme interne attuative del diritto comunitario. Secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per norma interna attuativa si intende qualsiasi norma interna che "interferisce" con il rispetto del diritto comunitario. Per crisi del principio del primato UE si intende la tendenza delle Corti costituzionali nazionali ad attivare i c.d. "controlimiti", ovvero a fare riferimento alla tutela dell'identità costituzionale dello stato, come forma di resistenza al recepimento interno del diritto comunitario.

- "Il concetto di giustizia climatica nel dialogo tra giustizia distributiva, eguaglianza intergenerazionale e contenzioso giudiziale" in data 13/04/2024 (15:00 – 18:30) ore svolte 3,5 (Università europea di Roma);

Durante questo seminario è stata analizzata la nozione di clima e di cambiamento climatico. Inoltre, è stato affrontato il tema delle riforme costituzionali riguardanti l'art 9 Cost. che ha introdotto la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e dell'art 41 Cost. in base al quale l'iniziativa economica privata non deve recare danno alla salute e all'ambiente. È stato trattato il tema delle climate change litigation sotto un profilo comparatistico, con particolare riferimento alla "meritevolezza" della tutela richiesta, al tipo di diritto fatto valere e sul fondamento della tutela richiesta. Ad esempio, nel recente caso "generation futuras" analizzato dalla Corte Suprema della Columbia si è arrivato ad affermare che l'Amazzonia colombiana è un soggetto di diritto e i diritti delle generazioni future vanno

riconosciuti rigettando l'impostazione "egocentrica" propria dei paesi europei, laddove il diritto deve essere affermato con fermento al rapporto tra gli individui e il pianeta. Infine, sono stati analizzati gli strumenti di tutela dell'ambiente e del clima nel nostro ordinamento.

- "Amministrazione difensiva. Regole finanziarie, Corte dei Conti, responsabilità" in data 19/04/2024 (16:30 – 19:30) ore svolte 3 (UniCT);

Questo seminario ha avuto ad oggetto l'amministrazione difensiva. Per amministrazione difensiva si fa riferimento a tutte quelle ipotesi nelle quali un decisore pubblico, nel soddisfare l'esigenza personale di non esporsi a determinate responsabilità, adotta oppure omette di adottare un determinato comportamento a scapito dell'amministrazione nel suo complesso e della collettività. I comportamenti difensivi da parte dei dipendenti pubblici possono essere, in realtà, anche in se e per sé leciti. Tra i rimedi presi in considerazione vi è quello della stipula di polizze assicurative o ancora dell'individuazione di un massimale al danno erariale.

- "A proposito di alcuni classici di diritto processuale civile" in data 29/05/2024 (15:00 – 18:00) ore svolte 3 (Università di Roma "La Sapienza");

Durante questo seminario i relatori hanno commentato due classici del diritto processuale civile, ovvero: "La pregiudiziale nel processo civile" di F. Menestrina e "La sentenza civile" di A. Rocco

- "Il metodo della ricerca giuridica" in data 10/05/2024 (15:00 – 19:00) ore svolte 4 (UniCT);

Nel corso del seminario è stato trattato il tema del metodo della ricerca giuridica declinato nei vari settori scientifici, quali la storia e la politica del diritto, il diritto costituzionale, europeo e comunitario, la giurisprudenza civilistica e penalistica. È stato trattato anche il tema della "crisi" dell'accademia e del ruolo dell'accademia, ormai scarsamente propulsivo, nella società attuale.

- "Lezione interdisciplinare in tema di eutanasia e della sentenza CEDU Mortier" in data 20/05/2024 (9:00 – 12:00) ore svolte 3;

Il seminario ha avuto ad oggetto la sentenza Mortier c. Belgique, con la quale la Corte EDU ha ritenuto che la legge belga che consente l'eutanasia violi l'art 2 della CEDU, perché manca un sistema di controllo idoneo a verificare, in modo imparziale, la correttezza della procedura atta a procurare la morte. Tuttavia, la sentenza ha ribadito l'importanza del diritto alla piena autodeterminazione delle persone anche con riguardo all'eutanasia. È stata effettuata, a partire da tale pronuncia, un'analisi comparata della posizione dei vari ordinamenti rispetto all'eutanasia, ad esempio, per quanto riguarda l'Italia, è stato trattato il caso "Cappato".

- “Il contraddittorio nei procedimenti amministrativi tributari” in data 03/06/2024 (16:00 – 19:00) ore svolte 3 (UniCT);

Il seminario ha avuto ad oggetto il principio del contraddittorio nei procedimenti amministrativi tributari. Per quanto concerne la disciplina nazionale, dottrina e giurisprudenza sono essenzialmente concordi nel ritenere che la partecipazione del contribuente è ammessa solo nei casi tipizzati dal legislatore. Tale conclusione si scontra, tuttavia, con il dato in base al quale si ritiene che nel diritto comunitario il contraddittorio nei procedimenti amministrativi, anche tributari, è sempre obbligatorio. Infatti, tale principio è insito nel diritto fondamentale di difesa.

- “Mediazione e facilitazione. Nuove prospettive per la tutela dell’ambiente” in data 18/06/2024 (15:00 – 18:00) ore svolte 3 (Università cattolica del Sacro cuore)

Questo seminario ha avuto ad oggetto l’importanza della risoluzione pacifica delle controversie, nonché la prevenzione delle stesse, aventi ad oggetto la realizzazione di opere ad elevato impatto ambientale nonché la ricerca di una soluzione condivisa tra le realtà presenti sul territorio. Sono stati analizzati alcuni casi pratici di mediazione, negoziazione e co-progettazione ambientale facendo riferimento, in particolare, all’esperienza maturata dalla Camera arbitrale di Milano sul tema.

In data 19/09/2023 ho partecipato a un incontro, organizzato dall’Università degli Studi di Catania, su come usufruire al meglio delle risorse della biblioteca, emeroteca on-line e delle banche dati dalle 11:00 alle 12:00.

Infine, a gennaio 2024, ho conseguito la certificazione linguistica “Certificate in Advanced English” (livello C1 CEFR) rilasciato da Cambridge University Press & Assessment English.

The study and research activity I carried out during the academic year 2023-2024 concerned, firstly, the analysis of the fundamental notions underlying the research topic, constituted by the climate and environmental ADRs: the notions of strategic litigation and public interest litigation and the notions of environmental damage and climate damage.

Secondly, I have studied the main classification of climate litigation cases based on the elements that characterize the action (“condizioni dell’azione”), which are parties, object (petitum), and ground of case (causa petendi).

Thirdly, I analyzed the main climate and environmental disputes promoted in Italy in judicial or extrajudicial proceedings, such as the “ILVA” case the Dieselgate case, or some cases carried out before the Italian NCP.

Specifically, I focused on the main procedural issues that arise from the cases, such as justiciability and standing.

For example, in the statement on the first Italian climate case against the State, the Court questioned the existence of the right asserted by the plaintiff, identified in the “interest to a correct exercise of the legislative power”. In this way, the Court referred to the so-called “possibilità giuridica”, one of the conditions that the plaintiff must fulfill to initiate the action.

Also, in the same statement the Court found the claim not admissible because of the lack of absolute jurisdiction: admitting the possibility of the judges to interfere with the government’s anthropogenic climate change policies would result in a violation of the principle of separation of powers.

In general, in many instances around the world, the principle of separation of powers is considered an insurmountable obstacle to strategic climate litigation.

Moreover, it is necessary to take into account that the Minister for the Environment is the only processual actor in Italy with the legal authority to pursue compensation for environmental damage, as per article 311 of the "Code of the Environment" (D.Lgs. n. 152/2006).

Finally, I devised the provisional structure of the thesis, as well as drafting the table of contents, based on the identification and analytical treatment of the main tools for the protection of the right to climate present in the Italian legal system (judicial and extrajudicial, individual lawsuit or class actions, compensatory or non-pecuniary remedies as the action to obtain an injunctive relief).

Every section envisaged, regarding a specific protection tool, will be completed by comparative notes that will also be the object of study during participation in the research group "Corporate Climate Litigation" at the British Institute of International and Comparative Law (BIICL).

The main difficulty in carrying out the research lies in the concrete possibility of following the casuistic approach to which the research activity intends to conform: it is not always easy to find information on out-of-court cases due to the confidential nature of such remedies.

The most interesting findings of the research conducted so far concern the possibility of using ADRs for the resolution of disputes concerning the management of services or the implementation of public works as a tool of direct or participatory democracy.

With regard to my learning activities, I took part in seminars on various public law topics such as practices relating to the phenomenon of 'defensive administration', tax enforcement, and judicial precedents in administrative justice. In addition, I took part in seminars that were inert specifically to my research topic, e.g. on 'environmental mediation', and seminars of an interdisciplinary nature.

Finally, I obtained the language certification "Certificate in Advanced English" (C1 CEFR) issued by Cambridge University Press & Assessment English.

Catania, 05/07/2024